

(N. 1344-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 22 novembre 1950*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1673)*

d'iniziativa dei Senatori FERRABINO e CASTELNUOVO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 DICEMBRE 1950

Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di cui al regio decreto 9 novembre 1931, n. 1799, viene riformato nella struttura e nella funzione secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

È istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale, con personalità giuridica, il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente alle informazioni bibliografiche, con lo scopo di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche e, in particolare, di segnalare le biblioteche o le collezioni in cui essi possano trovare pubblicazioni, manoscritti o documenti, di loro interesse.

Il Centro nazionale corrisponde con i Centri bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico.

Art. 4.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente al Catalogo unico delle biblioteche italiane, con lo scopo di addivenire alla redazione, pubblicazione e diffusione del Catalogo predetto.

Art. 5.

Un Comitato direttivo, presieduto dal vice Presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, è composto dal Direttore generale delle accademie e biblioteche, dai direttori delle Biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al VII.

Art. 6.

Il Comitato stabilisce le direttive tecniche per il migliore raggiungimento dei fini assegnati al Centro nazionale, vigila sopra l'esecuzione dei lavori per garantirne l'esatto adempimento, amministra i fondi previsti dalla presente legge per il finanziamento della sua attività.

Art. 7.

Il Comitato direttivo di cui al precedente articolo 5 è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Un Comitato direttivo, presieduto dal vice Presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, è composto dal Direttore generale delle accademie e biblioteche, dai direttori delle Biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al VII. Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Nel proprio seno il Comitato, su designazione del Presidente, elegge un segretario tecnico e un segretario amministrativo.

Art. 8.

Il Centro nazionale avrà il proprio ufficio esecutivo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il Direttore dell'ufficio predetto sarà nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta conforme del Comitato direttivo.

Art. 9.

Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti superiori, le biblioteche degli altri istituti d'istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterari, le biblioteche dipendenti dalle altre Amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari.

Art. 10.

Il lavoro di compilazione e revisione delle schede del Catalogo unico, nonché il lavoro di conservazione e diffusione della schedatura relativa, potrà essere affidato sia ad impiegati di ruolo o non di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, sia a persone estranee di riconosciuta idoneità e competenza.

La misura del compenso, dovuto a ciascun compilatore e revisore, sarà determinata dal Comitato di cui all'articolo 5, in relazione al numero e alla qualità delle schede, di cui sia stata eseguita la compilazione, la revisione o la distribuzione.

Il Comitato determinerà altresì la misura del compenso da corrispondere al personale adibito al lavoro manuale richiesto dall'apprestamento e ordinamento del materiale bibliografico, che forma oggetto della catalogazione.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterari, le biblioteche dipendenti dalle altre Amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Di tutte le spese, effettuate con le somme messe a sua disposizione, il Direttore dell'ufficio esecutivo del Centro nazionale renderà conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, che si prevede e si autorizza in lire 100 milioni, si farà fronte con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 100 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

Per l'anno 1950-51 la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.